



REGIONE BASILICATA

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE - APT

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Regione Basilicata
APT Basilicata

Deliberazione del
Direttore Generale

Data 29-03-2024

Atto n. 54

OGGETTO

Servizio di realizzazione delle attività propedeutiche, ovvero tese alla creazione delle condizioni di base per lo sviluppo del Progetto Empowerment Istituzionale – Impegno € 44.408,00 - Cap. 368

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

Cap..... Imp. n°.....

€.....


Creditore

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

Visto di regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Roberta Laurino



L'anno duemilaventuno addi ventinove del mese di marzo, negli uffici dell'A.P.T. Basilicata, Potenza, Via del Gallitello 89, l'Ing. Antonio Nicoletti – Direttore Generale, ha adottato la seguente deliberazione:

Visto il comma 2 dell'art.10 della L.R. n° 7/08, con il quale è stata istituita l'Agenzia di Promozione Territoriale quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione Basilicata con decorrenza 01/07/2008;

Visto il DPGR n. 281 del 22/11/2019, con il quale il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell'Agenzia nella persona dell'Ing. Antonio Nicoletti;

Vista la delibera del Direttore Generale n. 188 del 12/11/2020 "Assegnazione responsabilità procedimenti amministrativi";

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 191 del 12/11/2020, relativa alla nomina dei RUP;

Visto il bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022, adottato con deliberazione del Direttore Generale APT n. 62 del 20/03/2020, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 234 del 9 aprile 2020 e dal Consiglio Regionale con L.R. n. 13 del 04/06/2020, di cui al BUR n. 54 (Sez. Speciale) del 05/06/2020;

Vista la delibera del D.G. n. 196 del 12/11/2020 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2021/2022", approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 859 del 27/11/2020 e dal Consiglio Regionale con DCR n. 182 del 4/12/2020;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 279 del 31/12/2020, con la quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023, è stato autorizzato l'Esercizio provvisorio fino al 31/03/2021;

Atteso con Delibera del Direttore Generale n. 268 del 30/12/2020, è stato approvato il Progetto di Empowerment Istituzionale ivi allegato e, contestualmente, si è disposto di dare seguito alle attività individuate come fase 1, mediante affidamento del servizio ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 1 della Legge n. 120 dell'11/09/2020, nel rispetto dei principi dettati dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, a un fornitore iscritto nell'albo telematico dell'Agenzia nella categoria di pertinenza, con conseguente impegno di spesa di € 44.500,00 del Cap. 368 del bilancio dell'Agenzia;

Dato atto che, a seguito della pubblicazione della predetta Delibera, è pervenuta all'Agenzia la proposta della costituenda ATI tra le ditte Giuseppe Colucci e Vincenzo Eustachio Montemurro, acquisita al protocollo n. 801 del 22/02/2021 – prot. n. 801, afferente la realizzazione delle attività individuate come fase 1) del Progetto Empowerment Istituzionale, con una declinazione delle attività ivi previste che ha suscitato l'interesse dell'Agenzia;

Atteso che il RUP, Dott. Giuseppe Peluso, in data 18/03/2021, ha riscontrato la predetta proposta, precisando che la Delibera del Direttore Generale dell'APT n. 268 del 30/12/2020, riguarda principalmente l'approvazione di un progetto di Empowerment Istituzionale nel settore turistico, peraltro bisognevole ancora di una revisione definitiva, e che le attività ivi definite come "prima fase", più precisamente costituiscono attività propedeutiche, ovvero tese alla creazione delle condizioni di base per lo sviluppo del progetto, che risultano in linea con le attività oggetto della proposta;

Dato atto che, tenendo anche conto delle precisazioni del RUP, attraverso piattaforma telematica si è acquisito il preventivo di spesa - prot. 1321 del 23/03/2021 - dalla predetta costituenda ATI per le attività previste nella proposta, il quale per un periodo di 7 (sette) mesi di attività prevede la somma di € 36.400,00 oltre IVA20%, per complessivi € 44.408,00;

Dato atto che la proposta de qua è stata considerata, oltre che per la congruenza delle attività con le finalità dell'Agenzia, anche perché i curricula delle imprese che mostrano esperienze tali da garantire un servizio di qualità;

Ritenuto, dal RUP Dott. Giuseppe Peluso, che la somma richiesta sia congrua in rapporto alle attività da realizzare, alle professionalità richieste e al tempo necessario per l'esecuzione;

Atteso che detto intervento sarà realizzato nel rispetto della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto, pertanto, utile ed opportuno di affidare alla costituenda ATI tra le ditte Giuseppe Colucci e Vincenzo Eustachio Montemurro, il servizio di realizzazione delle attività propedeutiche, ovvero tese alla creazione delle condizioni di base per lo sviluppo del Progetto Empowerment Istituzionale, come declinate nello schema di contratto allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, per un periodo di mesi 7 (sette), per la somma di € 36.400,00 oltre IVA, per complessivi € 44.408,00;

Dato atto che per far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento sarà utilizzata la somma complessiva di € 44.408,00 della disponibilità finanziaria impegnata con Delibera n. 268 del 30/12/2020 sul Cap. 368 al n. 202001093 del bilancio dell'Agenzia;

Evidenziato che la sottoscrizione del contratto è subordinata alla formalizzazione dell'ATI e adempimenti di rito, si ritiene opportuno e necessario trasmettere copia della presente deliberazione alla Ditta capofila Giuseppe Colucci;

Accertata la disponibilità finanziaria dell'impegno n. 202001093 del Cap. 368 del Bilancio dell'Agenzia;

Visto il comma 2 lettera a) dell'art. 1 della Legge n. 120 dell'11/09/2020;

Visto lo schema contratto allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;


Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giuseppe Peluso;

DELIBERA

1. che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, alla realizzazione delle attività propedeutiche, ovvero tese alla creazione delle condizioni di base per lo sviluppo del Progetto Empowerment Istituzionale;
3. di affidare alla costituenda ATI tra le ditte Giuseppe Colucci e Vincenzo Eustachio Montemurro, il servizio di realizzazione delle attività propedeutiche, ovvero tese alla creazione delle condizioni di base per lo sviluppo del Progetto Empowerment Istituzionale, come declinate nello schema di contratto allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, per un periodo di mesi 7 (sette), per la somma di € 36.400,00 oltre IVA, per complessivi € 44.408,00;
4. di utilizzare, per far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, la somma complessiva di € 44.408,00 della disponibilità finanziaria impegnata con Delibera n. 268 del 30/12/2020 sul Cap. 368 al n. 202001093 del bilancio dell'Agenzia;
5. di approvare lo schema contratto allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;
6. di autorizzare la PO Servizio Finanziario alla liquidazione delle dovute spettanze alla costituenda ATI, come esplicitato nel contratto di affidamento del servizio de quo, dietro presentazione di fatturazione elettronica e adempimenti di rito, entro il limite massimo del presente impegno;
7. di dare atto che la sottoscrizione del contratto è subordinata alla formalizzazione dell'ATI e adempimenti di rito;
8. di trasmettere al capofila della costituenda ATI, ditta Giuseppe Colucci, copia della presente deliberazione;
9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giuseppe Peluso;

Copia del presente atto è trasmessa all'Ufficio Segreteria-AA.GG. per la pubblicazione sull'albo pretorio on line e alle P.O. Servizio Progetti Territoriali – Eventi Editoria e Comunicazioni e Contabilità-Sicurezza-Economato, a ciascuno per le proprie competenze.


Il Responsabile della P.O. Servizio Progetti territoriali
Eventi Editoria e Comunicazioni
Dott. Giuseppe Peluso



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Antonio Nicoletti)



La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.



Il Funzionario incaricato

Schema di servizio di realizzazione delle attività propedeutiche, ovvero tese alla creazione delle condizioni di base per lo sviluppo del Progetto Empowerment Istituzionale

L'anno 2021 il giorno del mese di nella sede dell'Agencia di Promozione Territoriale della Basilicata, viene stipulato il seguente contratto

TRA

L'Agencia di Promozione Territoriale, di seguito per brevità denominata anche semplicemente "APT", cod. fisc. 80005050762 rappresentata dal Direttore Generale Ing. Antonio Nicoletti, nato a, il, domiciliato per la carica presso la sede dell'APT in Potenza alla via Del Gallitello, 89

E

L'ATI di seguito denominata per brevità solamente "ATI", P.I., con sede legale in, alla, rappresentata per la stipula del presente atto da Ditta Capofila, C.F., nato a, il, nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica ove sopra, per l'affidamento del servizio di realizzazione delle attività propedeutiche, ovvero tese alla creazione delle condizioni di base per lo sviluppo del Progetto Empowerment Istituzionale, giusta deliberazione del D.G. N° del

PREMESSO

- Che con L.R. 7/2008 art. 10 comma 2 è stata istituita l'Agencia di Promozione Territoriale quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione Basilicata, con decorrenza 01.07.2008;
- Che con DPGR n. 281 del 22/11/2019 e n. 285 del 30/11/2019, con cui il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell'Agencia nella persona dell'Ing. Antonio Nicoletti;
- Che con Delibera del Direttore Generale n. 268 del 30/12/2020, è stato approvato il Progetto di Empowerment Istituzionale ivi allegato e, contestualmente, si è disposto di dare seguito alle attività individuate come fase 1, mediante affidamento del servizio ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 1 della Legge n. 120 dell'11/09/2020, nel rispetto dei principi dettati dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, a un fornitore iscritto nell'albo telematico dell'Agencia;
- Che con Delibera del Direttore Generale n. del, si è affidato alla costituenda ATI tra le ditte Giuseppe Colucci e Vincenzo Eustachio Montemurro, il servizio di realizzazione delle attività propedeutiche, ovvero tese alla creazione delle condizioni di base per lo sviluppo del Progetto Empowerment Istituzionale, come declinate nello schema di contratto allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, per un periodo di mesi 7 (sette), per la somma di € 36.400,00 oltre IVA, per complessivi € 44.408,00

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – EFFICACIA, NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con l'attestazione di regolare esecuzione.

2. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente rapporto è regolato:

a. dalle clausole del presente atto;

c. dall'offerta del fornitore;

d. dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale per quanto applicabile.

ART. 2 – AMBITO SOGGETTIVO

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. stazione appaltante l'APT;

2. affidatario, l'ATI.....;

3. responsabile del procedimento il Dott. Giuseppe Peluso, nella sua qualità di funzionario dell'APT.

ART. 3 – AMBITO OGGETTIVO, CORRISPETTIVO E VARIANTI

1. Oggetto del presente atto è l'affidamento di realizzazione delle attività propedeutiche, ovvero tese alla creazione delle condizioni di base per lo sviluppo del Progetto Empowerment Istituzionale, declinate come di seguito:

- accoglienza turistica in Open Space sito in P.zza V. Veneto in Matera per n. (7) sette mesi, secondo calendario definito dalla Stazione Appaltante;

- raccolta da statistici sul campo, anche attraverso la somministrazione di questionari, (direttamente a contatto con i visitatori nel punto informazioni);

- contatti con gli stakeholders di settore e valutazione azioni da porre in essere per la “nuova accoglienza turistica post COVID19” in regione;

- raccolta dati statistici disponibili (a livello regionale) e stato dell'arte dell'offerta turistica, attraverso contatto diretto con attori operanti sul territorio regionale.

2. Il corrispettivo del presente atto globale, onnicomprensivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto è pari a complessivi € 36.400,00 IVA esclusa. Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all'affidatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, regolamenti e disposizioni emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo medesimo. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. L'affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

3. Sono ammesse varianti alla prestazione in corso d'esecuzione nei casi, nelle modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del

contratto, si rendessero necessarie variazioni su aspetti non essenziali delle prestazioni che non comportino aumento del corrispettivo, l'aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi.

4. Qualora nel corso dell'esecuzione occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'affidatario è tenuto ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo.

5. Sono ammesse inoltre varianti alle prestazioni qualora, in corso di esecuzione, si verifichi una delle seguenti circostanze:

a) sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) cause impreviste e non prevedibili, accertate successivamente alla sottoscrizione del contratto.

6. In presenza delle situazioni indicate alle lettere a) e b), il responsabile della procedura ne dà comunicazione all'affidatario che, nel termine di 10 giorni dal ricevimento, è tenuto a manifestare per iscritto se intende accettare le varianti e a quali condizioni.

7. Entro 30 giorni successivi al ricevimento, il responsabile della procedura comunica, a sua volta, le determinazioni della stazione appaltante.

8. Se l'affidatario non dà risposta nel termine assegnato, le varianti si intendono accettate alle stesse condizioni del presente contratto.

9. Ove l'affidatario non intenda accettare le determinazioni della stazione appaltante può richiedere la risoluzione del contratto verso il pagamento delle prestazioni eseguite e senza diritto a nessun compenso ulteriore né a indennità o risarcimenti.

10. Al di fuori di quanto previsto nel presente articolo, nessuna variazione e/o modificazione alla prestazione affidata può essere introdotta dall'affidatario se non è preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

11. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento delle attività non autorizzate.

ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE

1. L'esecuzione del contratto deve avvenire prevalentemente presso la sede dell'Open Space dell'APT, sito in Matera – Piazza V. Veneto.

ART. 5 – DURATA, PROROGA E SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

1. il presente contratto spiega i suoi effetti dalla sottoscrizione e per un periodo di mesi (7) sette.

2. L'avvio dell'esecuzione, salvo accordo diverso tra le parti, è disposto nel medesimo giorno di sottoscrizione del contratto.

3. Al termine della durata, il rapporto può proseguire all'esclusivo fine del compiuto ed esatto adempimento delle prestazioni già assunte dall'affidatario, fino all'esito delle operazioni di verifica della regolare esecuzione.

4. Qualora circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che le prestazioni oggetto del presente atto procedano, in tutto o in parte, utilmente ed a regola d'arte, il responsabile della

procedura ne ordina la sospensione, indicando le ragioni. La sospensione è disposta nei casi e con le modalità stabilite dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 6 - ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. L'affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

3. L'affidatario si obbliga a richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto e l'affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante assumendosene ogni relativa alea.

5. L'affidatario si impegna espressamente a:

a) prestare il servizio nel rispetto dei contenuti e dei tempi previsti nell'offerta;

b) partecipare a tutti gli incontri in cui l'Amministrazione committente ne richieda espressamente la presenza;

c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante.

d) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e nella proposta progettuale citata nel presente atto;

e) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. In caso d'inadempimento da parte dell'affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto, ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

ART. 7 – DIRITTI DI PROPRIETA'

1. La stazione appaltante acquisisce la piena proprietà dei prodotti realizzati, che sia stati positivamente verificati secondo la disciplina del presente atto.

2. L'APT si riserva il diritto all'utilizzo del prodotto nelle modalità che riterrà più opportune nell'ambito della propria mission istituzionale. L'Affidatario è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua produzione e pertanto si obbliga ad escludere ogni responsabilità dell'APT nei confronti di terzi. In particolare l'affidatario deve essere unico autore degli out put prodotti e gli stessi devono essere originali, inediti e non in corso di pubblicazione, non

deveno ledere diritti di terzi e qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l'autorizzazione, egli averlo ottenuto. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'APT, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale precisato all'art. 3. In particolare, solo a titolo di esempio, restano acquisiti all'A.P.T.:

- a) i diritti di riproduzione di cui trattasi in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, nonché la sua diffusione gratuita;
- b) la proprietà dei relativi materiali;
- c) tutti i diritti di utilizzazione per fini istituzionali senza limiti di tempo;
- d) il diritto di pubblicazione;
- e) il diritto di trasferire a terzi, in tutto o in parte, i diritti di cui trattasi;
- f) i diritti di utilizzazione derivanti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni.

L'Autore garantisce di avere pieno titolo e legittimazione per cedere tali diritti all'A.P.T.

ART. 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Impresa si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

5. Qualora si verificano violazioni dei suddetti obblighi, la stazione appaltante può sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti all'affidatario fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento.

ART. 9 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di corrispondente fatturazione elettronica emessa dall'affidatario, secondo le seguenti modalità:

- a) il 20% alla sottoscrizione del contratto;
- b) il 50% dopo n. 4 mesi dall'inizio dell'esecuzione;
- c) il restante 30% a salvo.

Ciascuno dei SAL dovrà essere accompagnato da un report delle attività realizzate e dai riscontri/risultati ottenuti.

Ciascuna fattura deve contenere il riferimento al presente contratto e al CIG:

L'emissione della fattura deve avvenire successivamente alla comunicazione da parte dell'APT, anche per le vi brevi, dell'esito positivo degli accertamenti espletati sui prodotti realizzati o, nel caso in cui vengano ravvisate delle irregolarità nell'esecuzione, alla comunicazione dell'accertamento dell'eliminazione delle inadempienze. La contestazione delle irregolarità alla ditta affidataria avviene per iscritto.

L'emissione della fattura è altresì ammessa in caso di mancanza della suddetta comunicazione da parte dell'APT, trascorsi 30 giorni dalla presentazione degli stati di avanzamento delle attività svolte.

La fattura elettronica dovrà essere con scissione dei pagamenti. Questi i riferimenti:

Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata

Via del Gallitello 89

85100 Potenza

C.F. 80005050762

Codice IPA: APTB

Codice Univoco Ufficio: UFSMJG

Nome ufficio Uff_eFatturaPA

4. I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e purché sia pervenuto il documento unico di regolarità contributiva. Il termine dei 30 giorni è sospeso qualora vengano ravvisate irregolarità nelle fatture prodotte. L'evento causa di sospensione è contestato per iscritto all'impresa. Il termine riprende a decorrere dal momento della ricezione delle fatture regolari.

I pagamenti sono disposti sul conto corrente intestato a ____ presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, IBAN _____, quale conto corrente dedicato anche in via non esclusiva, ai pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della L. 136/2010.

L'affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

5. Ai sensi della normativa vigente in materia di contabilità pubblica ed in deroga all'art.1182 cod.civ., l'obbligazione di pagamento si considera adempiuta presso la Tesoreria della stazione appaltante.

6. Resta inteso che in nessun caso l'affidatario potrà sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.

Qualora l'affidatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o PEC, da parte della stazione appaltante.

ART. 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche.

2. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Matera della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'affidatario si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto del presente contratto, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della L. n. 136/2010.

4. Nel caso in cui quanto previsto dal precedente comma non venisse rispettato, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

5. Per le presenti finalità, il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente:
.....

ART. 11 - PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLA CORRUZIONE

Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, adottato dall'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, con Delibera del Direttore Generale n. 63 del 02/04/2014, e si obbliga a uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché, in ogni caso, esprime l'impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, in esecuzione e/o in occasione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna a rispettare pienamente tutte le leggi anticorruzione e osservare le linee guida anticorruzione dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata.

Il mancato rispetto da parte del Fornitore del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata sarà considerato come un rilevante inadempimento al contratto, che darà titolo all'APT di risolvere il contratto.

L'APT potrà sospendere o trattenere il pagamento, nel caso in cui ritiene che il Fornitore abbia violato, o abbia causato una violazione in materia di anticorruzione. L'APT non sarà ritenuta responsabile per eventuali reclami, perdite o danni derivanti o connessi al mancato rispetto da parte del Fornitore di leggi o clausole anticorruzione o connessi alla risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola e il Fornitore risarcirà e manleverà l'APT in caso di reclami, perdite o danni.

ART 12 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. L'affidatario, in ragione del tipo di attività, si obbliga a non affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

ART. 13 – RECESSO

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni solari, comunicato posta elettronica certificata (Pec), decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua la loro verifica.

3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni solari, da comunicarsi all'affidatario con posta elettronica certificata.

4. Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
5. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.
6. Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dalla stazione appaltante prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.
7. L'affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.
8. In ogni caso di recesso l'affidatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della stazione appaltante.

ART. 14 - PENALI

1. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille del corrispettivo. L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna all'affidatario ai sensi del presente atto.
2. La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione della penale di cui al presente atto con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.
3. La richiesta o il pagamento della penale indicate nel presente atto non esonera in nessun caso l'affidatario dall'esecuzione dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.
4. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il responsabile unico della procedura promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.
5. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore Generale.
6. È ammessa, su motivata richiesta dell'affidatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'affidatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'affidatario. Sull'istanza di disapplicazione decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

ART. 15 - RISOLUZIONE

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in

relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

2. Qualora l'affidatario non esegua o esegua in modo inesatto le prestazioni oggetto dell'appalto e l'inadempienza risulti di rilevante importanza avuto riguardo all'interesse della stazione medesima, questa delibera la risoluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 Cod. Civ.

In tale ipotesi la risoluzione si produce a seguito dell'inutile decorso di un termine non inferiore a quindici giorni assegnato con apposito atto di diffida intimato all'aggiudicatario. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

3. Contestualmente all'avvio del procedimento di risoluzione, il responsabile del procedimento procede a redigere un verbale con il quale è accertata:

a) la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto, quanto già liquidato e pagato e quanto previsto e autorizzato con il presente atto nonché con le eventuali varianti redatte e autorizzate secondo la disciplina del presente atto;

b) la presenza di eventuali prestazioni, non previste e autorizzate dal presente atto nonché dalle eventuali varianti come sopra redatte e approvate.

4. In sede di liquidazione finale delle prestazioni del presente atto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'aggiudicatario inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico le prestazioni residue.

5. Nei casi di risoluzione del presente atto disposta dalla stazione appaltante ai sensi delle predette disposizioni, l'affidatario deve provvedere alle attività utili al subentro del nuovo operatore economico nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'affidatario i relativi oneri e spese.

6. In caso di risoluzione del presente atto, l'affidatario si impegna, sin d'ora, a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

ART. 16 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dall'affidatario stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

2. In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'affidatario e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Matera.

ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. L'APT, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, nonché per fini di studio e statistici e per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. La trasmissione dei dati dall'impresa all'APT avverrà anche per via telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

4. Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

5. Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Potenza li

L'affidatario

Il Direttore Generale APT

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante della ditta _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

art. 3 (oneri ambito oggettivo, corrispettivo e varianti); art. 5 (durata, proroga e sospensione del contratto); art. 6 (oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicatario); art. 9 (pagamento del corrispettivo); art. 13 (recesso); art. 14 (penali); art. 15 (risoluzione); art. 16 (danni e responsabilità civile); art. 18 (foro competente).

Potenza, li

L'aggiudicatario
